

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extra-giudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591
VI. La giustizia nell'Italia settentrionale		
Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731



Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)

Paolo Buffo
paolo.buffo@unibg.it

1. Il quadro problematico

Nei secoli bassomedievali i domini dei Savoia sui due versanti delle Alpi erano un'area di frontiera, lungo la quale giungevano a contatto tradizioni istituzionali, politiche, linguistiche diverse. Studiare questo spazio dal punto di vista delle tecniche e dei protagonisti della documentazione impone il confronto con un mosaico di prassi, forme e percorsi eterogenei, che rifletteva tanto la varietà degli usi locali quanto gli esiti puntuali della tensione fra le autonomie di signori e comunità e il consolidamento degli apparati di ufficiali principeschi. Le ricerche sui rapporti tra notai e organi giudiziari nei territori sabaudi possono oggi sfruttare un solido questionario d'analisi, costruito negli ultimi tre decenni da storici, diplomatisti e archivisti a partire da studi su numerosi territori italiani e transalpini. Non è più una novità, per esempio, un approccio alle forme diplomatiche della documentazione giudiziaria in registro, attento agli esiti delle interferenze tra bisogni di governo e autonomia professionale dei redattori¹. Un quadro ormai fitto di ricerche prosopografiche e studi di sintesi sugli ufficiali degli stati principeschi sui due versanti delle Alpi offre, poi, l'opportunità di analizzare il personale dei tribunali sabaudi alla luce di puntuali comparazioni con i territori limitrofi².

All'altezza cronologica della seconda metà del Duecento – quando cioè risultavano sostanzialmente definiti gli assetti circoscrizionali dell'esercizio della giustizia nei territori sabaudi – i notai erano, in tutti i settori dei domini dei Savoia, una presenza pervasiva nell'ambito della redazione di documenti privati. In Piemonte il notariato godeva della stessa egemonia che da tempo esercitava nel resto dell'Italia centro-settentrionale; nella Savoia e nei territori adiacenti gruppi di notai si erano formati intorno al 1200 e si erano rapidamente consolidati nei decenni successivi;

¹ *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004; *Documentazione degli organi giudiziari* 2012; *Registri della giustizia penale* 2021; *Liber sententiarum* 2021.

² Sui territori italiani cfr. la sintesi presentata in CASTELNUOVO 2014a, per l'area transalpina i saggi raccolti in *Gouverner le Royaume* cds.

nei territori della Borgogna transgiurana, come valle d'Aosta, basso Vallese e Vaud, un notariato autoctono è attestato dai decenni centrali del secolo. In tutte queste aree, con l'eccezione del Piemonte, la documentazione dei notai era caratterizzata da endemismi più o meno marcati e dalla coesistenza con atti privati di altra natura, convalidati con sigilli o con altri mezzi da *entourages* scrittori locali spesso in rapporto osmotico con le cerchie notarili³.

Il progressivo formalizzarsi della struttura degli uffici giudiziari nei vari territori dominati dai Savoia ebbe effetti sull'incidenza e sui contenuti della mediazione tecnica che i notai mettevano a disposizione dei giudici⁴. Per le fasi anteriori alle annessioni di fine Tre e inizio Quattrocento, la geografia giudiziaria dello spazio politico sabauda individua, con buona approssimazione, quattro aree contraddistinte da funzionamenti diversi. Nel cuore savoiano della dominazione comitale, tra l'attuale Savoia e la sponda meridionale del lago Lemano, l'attività di curie giudiziarie locali è attestata dai primi anni del secolo XIII; fu tuttavia a partire dagli anni Sessanta e Settanta del Duecento, nel quadro di un consolidamento generale degli apparati periferici di governo, che l'esercizio della giustizia ricevette un ancoraggio circoscrizionale stabile. Emerse allora una ripartizione del territorio in vaste giudicature (quelle, per esempio, della Savoia, del Chiablese, del Genevese e poco più tardi anche quella della valle di Susa), ciascuna delle quali era amministrata da un giudice, benché in taluni casi più circoscrizioni potessero essere contemporaneamente a un singolo ufficiale. Il lavoro dei giudici sfruttava il supporto tecnico di una *équipe* di scribi, che essi stessi ebbero la possibilità di designare sino al 1430⁵.

La situazione dei territori piemontesi – con l'esclusione, appunto, della valle di Susa – era alquanto diversa. Le principali comunità dell'area pedemontana su cui i Savoia consolidarono il proprio dominio nei decenni centrali e finali del Duecento (come Pinerolo, Moncalieri e Torino)⁶ avevano in precedenza espresso un'autonomia comu-

³ DUPARC 1965; AMMANN-DOUBLIEZ 1989; AMMANN-DOUBLIEZ 2008, pp. 135-166; ANDENMATTEN 2011; BUFFO 2019a, pp. 186-195; BUFFO 2020b.

⁴ Sul concetto di mediazione notarile sono utili i saggi raccolti in *Mediazione notarile* 2022.

⁵ Sui territori transalpini cfr. CHIAUDANO 1927, pp. 9-36; CASTELNUOVO 1994, pp. 121-129; CASTELNUOVO - GUILLERÉ 2000, pp. 79-83; BUFFO 2019b, pp. 291-315. Sulla valle di Susa CANCIAN 2018, pp. 249-270; PROVERO 2012, pp. 206-301; BERTOLOTTI 2013a, pp. 86-96. A uno di questi territori, il Chiablese, è dedicata la ricerca dottorale di Alessia Belli, in corso presso l'università di Losanna, dal titolo *L'exercice de la justice dans le Chablais savoyard (1265-1440)*.

⁶ Sulle geografie politiche bassomedievali dell'area cfr. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo* 1981; BARBERO 2012; BUFFO - CASTELNUOVO cds.

nale ed erano provviste di tribunali del tutto analoghi, per funzionamenti procedurali e documentari, a quelli di altre città dell'Italia centro-settentrionale⁷. La dinastia sabauda li mantenne in funzione, insediando in ciascuno un giudice che amministrava la giustizia a nome tanto del principe quanto del comune e partecipando, insieme con le istituzioni cittadine, al reclutamento dei notai attivi presso l'ufficio⁸. È peraltro attestata nell'area pedemontana, almeno dagli anni Ottanta del Duecento, l'attività di un giudice generale itinerante⁹.

C'erano poi due regioni a diritto consuetudinario, con sistemi giudiziari propri. Da un lato il Vaud, i cui territori furono inquadrati entro una giurisdizione solo in modo intermittente e ove erano talvolta i castellani, in altri casi i balivi o i giudici di circoscrizioni vicine a esercitare la giustizia a nome dei Savoia¹⁰. Dall'altro lato la valle d'Aosta, ove per antica consuetudine i conti erano tenuti a recarsi periodicamente per tenere delle assise nel cui ambito essi esercitavano la giustizia, ricevevano omaggi dai poteri locali, confermavano franchigie; tali azioni si svolgevano con il supporto dei notai-segretari comitali, che si occupavano della stesura dei relativi atti¹¹. Il quadro così abbozzato risulterebbe assai più complesso qualora si tenesse in considerazione la geografia delle giurisdizioni signorili, che spesso individuavano vaste aree di concorrenza tra le autonomie giudiziarie dei *domini* locali e i tentativi di coordinamento della dinastia principesca¹².

Le prassi di giudici e notai sabaudi sono, da oltre un secolo, oggetto di studi di storia del diritto, incentrati sull'analisi degli statuti comitali e ducali¹³; i percorsi professionali dei notai impiegati presso gli uffici giudiziari facenti capo ai Savoia sono stati indagati, nella seconda metà del Novecento, in lavori di Pierre Duparc e poi di Patrizia Cancian¹⁴, seguiti in anni più vicini da approfondimenti di numerosi altri

⁷ Tali funzionamenti sono stati studiati, a partire da casi locali, in BURZIO 1990; PANERO 1990; GRAVELLA 2010; DEL BO 2011; MAGNANI 2011. Per un confronto con il quadro generale italiano cfr. LAZZARINI 1992.

⁸ Tali aspetti sono studiati in OLIVIERI 2013; BUFFO 2020a.

⁹ ASTO, *Camerale Piemonte, Conti delle castellanie*, art. 44 *Miradolo e San Secondo*, par. 1, m. 1, n. 1; cfr. BUFFO 2020a, p. 112.

¹⁰ Le geografie istituzionali dell'area sono studiate in CASTELNUOVO 1990.

¹¹ *Udienze dei conti*.

¹² Sul punto cfr., oltre a CANCIAN 2018, il contributo di Livia Orla in questo volume (ORLA 2022).

¹³ Cfr. per esempio NANI 1880; *Statuti del 1379*; CHIAUDANO 1927; CHIAUDANO 1930. I risultati di questi studi sono stati riesaminati nei saggi riuniti in *Loi du prince* 2019.

¹⁴ DUPARC 1965; CANCIAN 1982; CANCIAN 1998; CANCIAN 2000; CANCIAN 2004; CANCIAN 2018.

autori¹⁵. Non è invece ancora stato condotto uno studio organico sull'insieme delle tecniche e dei saperi – non tutti ricompresi nell'alveo della professione notarile – che gli scribi dei tribunali misero a disposizione della giustizia principesca nei vari settori del dominio sabauda. Le pagine che seguono ricostruiranno le vicende alterne di collaborazione e concorrenza attraverso cui giudici e notai contribuirono alla formalizzazione di due importanti gruppi di azioni amministrative, direttamente collegate alla produzione di documenti: da un lato, quelle relative al controllo sulla validità dei documenti prodotti entro le varie circoscrizioni del dominio principesco; dall'altro, quelle connesse alla messa per iscritto, all'uso e alla conservazione degli *acta* giudiziari. Saranno invece esclusi dal presente studio altri fronti del coinvolgimento notarile nelle prassi dei tribunali, certo meritevoli di ricerche più approfondite ma meno strettamente connessi ai temi della documentazione, come la partecipazione dei notai alla tenuta delle *inquisitiones*¹⁶.

2. *La convalida degli atti: collaborazione e concorrenza tra giudici e notai*

In Savoia e nei territori transalpini adiacenti, la mediazione notarile nei funzionamenti dei tribunali fu oggetto di una regolazione normativa sin dall'età del conte Pietro II (1263-1268)¹⁷. Gli statuti da lui emanati prendevano atto della centralità che, entro un cinquantennio dalla comparsa in Savoia delle prassi notarili¹⁸, i notai autoctoni avevano conseguito nella redazione di atti autentici a beneficio di soggetti privati e poteri signorili, oltre che del loro reclutamento preferenziale come scribi dei tribunali. Puntavano pertanto a regolare il loro coinvolgimento nelle due principali azioni amministrative che erano sottoposte alla responsabilità dei giudici: da un lato – ne discuteremo meglio tra poco – la celebrazione dei processi e la tenuta della relativa documentazione; dall'altro la convalida degli atti che riguardavano le transazioni fra privati. Dagli anni intorno al 1200, in effetti, questi ultimi potevano richiedere la redazione dei propri contratti presso le curie comitali e la loro convalida con il sigillo dei giudici, secondo un funzionamento analogo a quello degli atti di *jurisdiction gracieuse* ben studiati per altri territori francofoni¹⁹. Un'opzione autenticatoria,

¹⁵ Cfr., oltre alla bibliografia presentata nel saggio di Livia Orla in questo stesso volume (ORLA 2022), OLIVIERI 2013; BERTELOTTI 2013a; ORLA 2019. Sugli studi dedicati nell'ultimo trentennio al medioevo sabauda e alla sua documentazione cfr. CASTELNUOVO 2018.

¹⁶ Cfr. i cenni in BERTELOTTI 2013a e MAGNANI 2011.

¹⁷ Il testo, edito in NANI 1880, è analizzato in CANCIAN 2000.

¹⁸ Sulla genesi del notariato in Savoia cfr. DUPARC 1965; BUFFO 2020b.

¹⁹ Sul concetto di *jurisdiction gracieuse* cfr. BAUTIER 1989, pp. 701-772.

quella offerta dai tribunali, che nel pieno Duecento era andata sistematizzandosi di pari passo con la concorrente soluzione notarile, basata come in Italia sulla convalida dei contratti per mezzo dei soli *signum* e *completio* dei professionisti redattori²⁰. Appunto su tale concorrenza si sforzò di incidere l'intervento normativo di Pietro II, che ribadì il legame necessario tra piena efficacia probatoria dei contratti redatti presso le curie e sigillatura da parte dei giudici sabaudi, di là dalla fisionomia notarile degli estensori²¹. La necessità della sigillatura per l'impiego degli atti nei processi civili sarebbe stata ribadita, con un esplicito richiamo alla legislazione duecentesca, negli statuti emanati nel 1379 dal conte Amedeo VI, che stabilivano per i giudici l'obbligo di dare immediata esecuzione agli *instrumenta* muniti di sigillo e, per quelli che ne erano privi, a una loro *collatio* sigillata²².

L'analisi puntuale di un *corpus* di contratti prodotti da notai di *curia* sabaudi permette di valutare gli eventuali scarti fra le disposizioni normative appena enunciate e le tendenze riscontrabili sul piano concreto delle prassi. Prenderemo qui in esame il gruppo di alcune centinaia di contratti fra privati scritti tra l'ultimo quarto del Duecento e il primo del Trecento, conservati nell'archivio dell'abbazia di Saint-Maurice d'Agaune. Dagli anni Sessanta del Duecento Saint-Maurice fu uno dei centri amministrativi della giurisdizione sabauda del Chiablese, il cui titolare esercitava la giustizia su un vasto insieme di territori – le zone oggi francesi a sud-est del Lemano, la parte orientale dell'odierno cantone del Vaud e il basso Vallese – e cumulava spesso al proprio ufficio quello di giudice del Genevese²³.

Se nel terzo quarto del secolo XIII risultava ancora relativamente frequente, per i privati di Saint-Maurice e dei dintorni, il ricorso alla sigillatura degli atti da parte della

²⁰ AMMANN-DOUBLIEZ 2008, pp. 160-162; THÉVENAZ MODESTIN 2008.

²¹ « Item statuimus quod quicumque de comitatu Sabaudie habuerit litteras vel instrumenta sigillatas vel sigillata sigillo nostro vel iudicis nostri super aliquo debito vel contractu incontinenti, ipso ostenso iudici nostro, teneatur iudex noster compellere reum ad solutionem faciendam vel rem tradendam, que continebitur in dicta carta vel in littera, nisi reus posset probare solutionem vel aliam satisfactionem factam fuisse vel dictam cartam seu instrumentum vel litteram de iure non valere » (NANI 1880, pp. 53-54); cfr. CANCIAN 2000, pp. 8-11.

²² « Item quod, sicut antiquitus statutus fuerat, omnia instrumenta quibus actum fuerit sigillentur sigillis curiarum domini nostri Sabaudie comitis et per hoc sigillata, vel etiam [hoc] non acto si reperiantur concordare cum protocollo, collatione facta, similiter sigillata, possint et debeant sigillata executioni demandare » (*Statuti del 1379*, p. 56). Sul tema dell'esecutività degli atti delle curie sabaude cfr. SOFFIETTI 2006.

²³ Sulla giurisdizione del Chiablese cfr. THÉVENAZ MODESTIN 2008 e la ricerca in corso di Alessia Belli citata sopra, alla nota 5.

cancelleria abbaziale²⁴, per i decenni immediatamente successivi i documenti superstiti, relativi a negozi privati, sono in prevalenza spediti e sigillati dalla *curia* comitale. Benché il caso isolato di un contratto del 1277, munito tanto del sigillo della *curia* quanto del *signum* e della *completio* del notaio estensore²⁵, lasci immaginare la compresenza di soluzioni eterogenee durante la fase di prima messa a punto delle strutture e delle prassi della giudicatura, entro gli anni Ottanta gli atti dei giudici avevano acquisito una forma standardizzata che non prevedeva riferimenti ai redattori: in quel periodo l'*intitulatio* del giudice e la *notificatio* erano seguite direttamente dalla presentazione del negozio, stipulato in presenza del giudice stesso²⁶, e dalla *corroboratio*, che dava notizia dell'apposizione del sigillo «ad preces et requisitionem» delle parti²⁷, secondo un formulario comune agli atti di *jurisdiction gracieuse* dell'area²⁸.

Peraltro già a partire dagli anni intorno al 1290, sebbene restassero immutate la struttura diplomatica e le modalità di convalida, si avvertono nei documenti gli effetti di un'evoluzione delle prassi della *curia* nel senso di un maggiore ed esplicito affidamento alla mediazione tecnica dei suoi notai. Nei testi il giudice afferma ora che i negozi, non più stipulati in sua presenza, sono giunti alla sua notizia *per relationem* di uno dei notai della *curia*, «cui quantum ad levandum et conficiendum litteras sigillo dicte curie sigillandas committimus vices nostras, eidem super hiis fidem plenam adhibentes»; il notaio è solitamente menzionato anche nella *corroboratio*, come latore delle *preces* delle parti rispetto alla sigillatura dell'atto²⁹. Tale cambio di struttura conferma il generalizzarsi del ricorso ai protocolli dei notai come primo veicolo materiale degli atti, estratti poi in *mundum* secondo il formulario appena esaminato: situazione, questa, a cui accennano già gli statuti di

²⁴ La prassi è descritta in BUFFO cds.

²⁵ Torino, Archivio dell'Ordine mauriziano, *Scritture della prevostura e casa de' Santi Nicolao e Bernardo d'Aosta, Scritture diverse*, m 1, n. 46.

²⁶ Per esempio, in un atto del 1281: «Nos Guillelmus Iuvini iudex in Chablasio pro illustri viro Philippo comite Sabaudie notum facimus universis quod, in nostra presencia constitutis Iohanne, Marcino, Ruffo fratribus de Espenyx, recognoverunt et confessi sunt dicti fratres coram nobis se esse homines ligios et heredes suos ecclesie Agaunensis» (AASM, CHA/23/4/1).

²⁷ Per esempio, dall'atto citato alla nota precedente: «in cuius rei testimonium nos predictus iudex sigillum curie domini comitis Sabaudie ad preces et requisicionem predictorum fratrum presentibus duximus apponendum».

²⁸ BUFFO 2019c, p. 35.

²⁹ Queste formule compaiono, per esempio, in un atto del 1294 (AASM, CHA/28/2/3).

Pietro II³⁰ e che risulta concretamente attestata per i notai della *curia* del Chiabrese almeno dagli anni Novanta³¹. Le trasformazioni nella genesi dei documenti della *curia* furono senza dubbio incentivate anche dal sistematizzarsi del ricorso a quell'ufficio per la sigillatura dei contratti: se per il decennio 1281-1290 si conservano nell'archivio abbaziale di Saint-Maurice 11 atti sigillati dal giudice su richiesta di privati, per gli anni 1291-1300 ne sopravvivono 52. Il successo della prassi è confermato dai dati complessivi sul numero dei contratti sigillati per conto del giudice, forniti dalla documentazione contabile a partire dal 1300³²: dai notai di un centro importante del Chiabrese come Villeneuve, per esempio, il giudice incassò nel primo decennio del nuovo secolo gli emolumenti relativi a una media di circa 180 contratti sigillati l'anno, con un picco di 320 nel 1304³³.

Nel tipo documentario appena presentato l'assenza di collegamento tra la professionalità dei notai e l'impianto autenticatorio, tutto imperniato sulla figura del giudice, si riflette, tra l'altro, sui titoli attribuiti ai redattori: tutti sono presentati con la definizione funzionale di *clerici iurati* della *curia* e solo per alcuni si rende esplicita anche la qualifica notarile³⁴, che pure sembra aver accomunato in quegli anni l'intero *entourage* scritto dell'ufficio³⁵. L'iniziale preponderanza della qualifica di *clericus* rispetto a quella notarile riguardava del resto anche altre cerchie di notai-ufficiali sabaudi, come quelli attivi, dal 1295, nell'amministrazione centrale dell'appannaggio piemontese di Savoia-Acaia³⁶.

³⁰ « Item statuimus quod omnes tabelliones sive notarii habeant breviarior suos seu libros, in quibus ponant inbreviaturas suas quas facient, ... et ea diligenter custodiant ut, si opus esset, possit fieri collatio de instrumentis ad inbreviaturas vel de inbreviaturis ad instrumenta » (NANI 1880, p. 53).

³¹ AASM, CHN/11/4/1.

³² Tale documentazione è analizzata, per l'inizio del secolo XIV, in THÉVENAZ MODESTIN 2008; prima del 1300 la contabilità relativa all'ufficio del giudice del Chiabrese non solo è conservata in maniera discontinua (il primo conto, relativo al biennio 1280-1281, è edito in CHAUDANO 1933, pp. 332-340, doc. 32), ma è anche priva di informazioni sull'identità dei notai redattori e sul numero dei contratti per i quali richiesero la sigillatura.

³³ THÉVENAZ MODESTIN 2008, tabella 2.

³⁴ Le qualifiche di « notarius » e di « auctoritate sacri imperialis palatii publicus notarius » sono agiunte a quella di *clericus*, per esempio, in due atti del 1295 (AASM, CHA/22/7/2; CHA/22/3/4).

³⁵ Sappiamo per esempio, grazie alla sopravvivenza di *instrumenta* da lui redatti (AASM, CHA/36/1/16), che era notaio anche quel *Willelmus Seguini* che negli atti della *curia* è presentato nella semplice veste di *clericus* (per esempio, nel 1291: AASM, CHA/48/1/33).

³⁶ BUFFO 2017, pp. 106-113.

Sin dalla seconda metà degli anni Novanta, tuttavia, compare nell'archivio di Saint-Maurice anche un gruppetto di contratti scritti da notai, che presentano i redattori nei termini di una maggiore autonomia e la cui forma diplomatica non è pienamente in linea con quella degli atti di *jurisdiction gracieuse* della *curia*. I documenti di questo tipo risultano, per quella fase, largamente minoritari nell'ambito generale della produzione della *curia*. Accanto ai 44 atti superstiti autenticati con il solo sigillo dell'ufficio tra il 1291 e il 1300 ne sopravvivono 8 (il più antico è del 1295)³⁷ che sono a tutti gli effetti *instrumenta* sigillati, in cui l'apposizione del sigillo è eseguita « ad maiorem firmitatem » e in seconda battuta rispetto alla convalida notarile con *signum* e *completio*. Nel sottoscrivere, il notaio si presenta con il semplice titolo professionale ed è solo nel preannuncio del sigillo, successivo alla *completio*, che esplicita la propria qualifica di *iuratus* della *curia*³⁸. Sempre per il decennio 1291-1300 incominciano a moltiplicarsi le occorrenze, dapprima sporadiche, di *instrumenta* notarili sprovvisti di sigillo: sono 15, anch'essi concentrati negli anni finali del periodo.

Nei primi tre decenni del secolo XIV, il mutare delle proporzioni fra le tre categorie di documenti – atti con il solo sigillo della *curia* e *instrumenta* con e senza sigillo – entro il patrimonio archivistico di Saint-Maurice testimonia con chiarezza la crescita dell'autonomia dei notai come redattori di atti privati autentici, di pari passo con la perdita di autosufficienza della convalida da parte del giudice per mezzo del sigillo. Già per gli anni 1301-1310 si conservano pressoché in pari numero atti convalidati solo con il sigillo (37) e *instrumenta* senza sigillo (36), mentre gli *instrumenta* sigillati sono 10. Per gli anni 1311-1320 la maggior parte dei contratti (84) hanno ormai la forma dell'*instrumentum* non sigillato, mentre il sigillo del giudice si trova come sola forma di convalida su 40 atti e in compresenza con la convalida notarile su 17. Per gli anni 1321-1330, infine, non solo la preponderanza degli *instrumenta* non sigillati (99) appare definitivamente consolidata, ma in seno al gruppo dei documenti con il sigillo del giudice quelli che hanno anche la convalida notarile (20) risultano ora nettamente maggioritari rispetto a quelli che ne sono privi (7). Gli atti di *jurisdiction gracieuse* non aventi la forma di *instrumentum* scompaiono, di fatto, a partire dagli anni Trenta.

³⁷ AASM, CHN/26/4/3.

³⁸ Per esempio, nell'atto citato alla nota precedente: « Ad maiorem autem premissorum cautelam et firmitatem vir venerabilis et discretus dominus Petrus Balli legum professor iudex in Chablasio et Gebensio pro illustri viro domino Amedeo comite Sabaudie, facta sibi fida relatione de premissis per me dictum Iohannem Fabri notarium et iuratum curie dicti domini comitis, ad preces predictarum parcium per me sibi oblatas sigillum dicte curie unacum signo meo predicto apposuit huic publico instrumento ».

L'elevata quantità di contratti non sigillati e il numero relativamente alto di notai che per intere annate non apponevano nemmeno un sigillo ai propri atti – nel 1316-1317 si trovavano in questa situazione metà dei dieci notai di Villeneuve e tutti gli otto notai di Saint-Maurice³⁹ – comportava per la *curia* una perdita di introiti a cui il potere sabardo cercò di porre rimedio sin dagli anni Dieci, quando impose anche ai notai che non operavano come *clerici* della *curia* il pagamento, per l'esercizio della loro professione, della *firma* annuale che i colleghi attivi per il tribunale dovevano corrispondere dal 1296⁴⁰. In ogni caso, la perdita di funzionalità della sigillatura di *curia*, a vantaggio delle prassi notarili e dispetto delle prescrizioni normative, non avrebbe impedito ai Savoia, come abbiamo visto, di ribadire durante tutto il Trecento il carattere necessario della sigillatura ai fini dell'esecutività degli atti; né avrebbe evitato l'emergere tardivo di simili prescrizioni anche in contesti in cui era chiaramente impossibile applicarle. Fu quanto avvenne in Piemonte nel 1355, quando il principe Giacomo di Savoia-Acaia, forte di alcune concessioni imperiali, tentò inutilmente di obbligare il notariato locale alla sigillatura degli *instrumenta* presso la propria *curia*⁴¹.

È opportuno menzionare almeno un secondo importante fronte dell'interferenza tra le autonomie notarili e l'*auctoritas* che i Savoia esercitavano in ambito documentario tramite i propri giudici: l'insieme delle prassi che accompagnavano il delicato momento dell'assegnazione a nuovi professionisti dei registri di abbreviature dei notai defunti⁴². In un contesto di quasi totale assenza di colleghi notarili⁴³, i giudici sabaudi ebbero una funzione importante nel garantire continuità sia alla *fides* dei contratti registrati sia al controllo principesco sui protocolli, soprattutto qualora contenessero atti relativi agli *iura* sabaudi. Tale controllo era messo in discussione sia dalla tendenza dei notai a disporre dei propri registri come di proprietà private sia dalle rivendicazioni contrapposte di ufficiali sabaudi e *domini* locali: nel 1319, per esempio, i conti di Savoia erano in lite con l'abbazia di S. Giusto di Susa, che rivendicava il controllo dei protocolli di un notaio che in vita aveva redatto documenti per gli uffici comitali ma era anche stato *homo* dell'abate⁴⁴.

³⁹ THÉVENAZ MODESTIN 2008, tabella 1; ASTo, *Camerale Savoia*, inv. 69, f. 141v, n. 8.

⁴⁰ THÉVENAZ MODESTIN 2008, pp. 229-247.

⁴¹ DURANDO 1897.

⁴² Il tema, con riferimento a prassi riscontrabili nel Piemonte due e trecentesco, è affrontato in FISSORE 1999; CANCIAN 1989.

⁴³ Cfr. le situazioni descritte in PENE VIDARI 2009.

⁴⁴ CANCIAN 1989, pp. 216-218.

Malgrado le diversità delle tradizioni documentarie dei territori piemontesi e transalpini, l'affidamento ai giudici alla *commissio* dei registri di notai defunti, a lungo privo di un'esplicita regolazione normativa, sembra essere stato la scelta preferenziale dei Savoia in entrambi i settori del proprio dominio. Se nella giurisdizione del Chiabrese la *commissio* dei protocolli appare sistematicamente esercitata dal giudice sin dagli anni intorno al 1300⁴⁵, in Piemonte la prassi si aprì spesso a esiti inclusivi, con il coinvolgimento, accanto agli ufficiali sabaudi, di magistrature comunali e poteri signorili. In centri come Torino e Pinerolo, per esempio, nel secolo XIV l'affidamento dei registri a nuovi notai fu spesso eseguito congiuntamente dal *consilium* comunale e dal giudice, anche se sono attestati casi in cui tale azione spettò alle sole istituzioni cittadine o prevede la partecipazione, in alternativa ai giudici, di altri ufficiali principeschi, come i castellani⁴⁶. In altre circostanze, specialmente qualora i registri fossero utili nella certificazione dei diritti sabaudi, si ebbe invece una tendenza al superamento della mediazione degli uffici principeschi locali, a favore di un diretto interessamento degli organi centrali di governo. È quanto accadde, per esempio, nel caso dei protocolli di Broco, un notaio valsusino che sul finire del Duecento era stato incaricato della messa per iscritto di una campagna di omaggi prestati ai Savoia: nei primi anni del Trecento quei registri furono assegnati a un altro notaio locale per effetto di una *commissio* eseguita dal giudice sabaudo di Avigliana e valle di Susa; a metà secolo erano in mano a un altro notaio valsusino, in virtù di un affidamento da parte non più di un ufficiale periferico ma del conte stesso; la mediazione di personale locale fu del tutto superata, poco più tardi, con l'immissione dei registri entro la cerchia di professionisti che operavano al seguito del conte, un esponente della quale (il segretario comitale Jean des Allèves) era il loro detentore nella seconda metà del secolo⁴⁷. In ogni caso, la centralità dei tribunali nella gestione delle imbreviature di notai defunti perdurò ben oltre l'età qui in esame: i protocolli dei notai dei principi di Savoia-Acaia, per esempio, risultavano conservati presso la *curia* di Pinerolo ancora nei primi decenni del Cinquecento, a un secolo dall'estinzione di quel ramo della dinastia e dall'inglobamento dei suoi domini entro il ducato di Savoia⁴⁸.

⁴⁵ Per esempio: AASM, CHA/12/1/1.

⁴⁶ BUFFO 2017, pp. 301-303.

⁴⁷ GHERNER 1987; BUFFO 2017, p. 298.

⁴⁸ BUFFO 2017, p. 308.

3. La mediazione notarile nella tenuta degli acta

Il secondo fronte della mediazione notarile nelle prassi dei tribunali sabaudi, che si intende qui esaminare, riguarda la redazione, la convalida e la conservazione dei documenti in registro concernenti l'attività degli uffici giudiziari. Diversamente dalle prassi connesse alla sigillatura degli atti, questo insieme di azioni fu sottoposto solo tardivamente a una regolazione normativa da parte del potere sabauda.

Un'elementare tipologia diplomatica dei documenti in registro dei tribunali dei Savoia potrebbe prevedere il loro raggruppamento in due insiemi. Da un lato i documenti scritti in registri d'ufficio, il cui contenuto godeva di una « amministrative force »⁴⁹ in virtù non di una convalida notarile o cancelleresca, bensì dalla conservazione « nello spazio-cornice 'protocollare' e formale di un archivio d'ufficio pubblico, ... dal quale archivio perciò derivava la validità di documento diplomatico »⁵⁰. Dall'altro lato i documenti inseriti in registri notarili di imbreviature: documenti che avevano un rapporto vario con il resto del contenuto del registro, che poteva fungere da vera e propria cornice autenticatoria o anche soltanto come veicolo materiale di tradizione – pensiamo ai casi di scritture inserite – e che valorizzava la funzione del notaio come protagonista, almeno per un certo periodo, della conservazione archivistica della memoria dell'ufficio.

Così come per i rapporti tra notai e giudici principeschi nella convalida dei *munda*, anche sulla distribuzione di questi due gruppi incisero le tradizioni documentarie e istituzionali dei vari settori dello spazio sabauda. Nei tribunali comunali delle città piemontesi la tenuta di registri d'ufficio, del tutto in linea con quelle parallelamente redatte negli altri comuni dell'Italia centro-settentrionale⁵¹, proseguì senza cesure dopo la sottomissione ai Savoia e l'insediamento di giudici principeschi⁵²; per la loro conservazione il potere sabauda si appoggiò sugli archivi dei comuni – ove in effetti ancora si trovano in maggioranza quelli conservati – salvo metterli in movimento quando si trattava di verificare i dati relativi alla riscossione delle sanzioni pecuniarie nell'ambito della verifica dei conti degli ufficiali⁵³. Quanto poi alla giurisdizione sabauda della valle di Susa, l'inserimento di atti giudiziari entro registri di imbreviature tematici o miscellanei, ancora riscontrabile presso certi notai

⁴⁹ DRENDEL 1997, p. 262.

⁵⁰ NICOLAJ 2007, p. 180

⁵¹ Cfr. sopra, nota 7.

⁵² Cfr. i casi presentati in GRAVELA 2010; MAGNANI 2011; BUFFO 2020a.

⁵³ BUFFO 2017, pp. 287-291.

del tribunale nella fase duecentesca di messa a punto delle strutture dell'ufficio, risultava totalmente superato a favore della compilazione di registri d'ufficio entro il 1300⁵⁴. Un'eccezione a tale andamento riguardò la messa per iscritto degli atti relativi all'attività itinerante del giudice generale del Piemonte, alcuni dei quali risultano traditi, all'inizio del secolo XIV, entro registri di abbreviature di notai appartenenti all'*entourage* dei principi di Savoia-Acaia⁵⁵.

Quanto invece alla Savoia e ai territori adiacenti, l'assenza di censimenti e una più accentuata dispersione archivistica oppongono un serio limite alla conoscenza generale delle forme della documentazione giudiziaria in registro, almeno per il periodo anteriore al secolo XV. La stesura degli *acta* entro registri di abbreviature notarili è in ogni caso ben attestata, su questo versante delle Alpi, lungo tutto il Trecento; la legislazione sabauda della fine di quel secolo, come vedremo, sembra del resto confermare l'ampia diffusione della prassi. Agli anni intorno al 1350 risale un protocollo del segretario comitale Jean des Allèves fra le cui pagine compaiono, intercalate a contratti fra privati, ordinanze del giudice della Savoia e sentenze del *consilium* dei conti⁵⁶. Optò invece per la creazione di un protocollo tematico un altro notaio dell'*entourage* comitale, Nicolet de Mouxy, che nel 1338 fu inviato dalla Savoia in Canavese come commissario del conte Aimone in un'*inquisitio* contro alcuni signori locali: Nicolet stese nel registro tutti gli atti riguardanti la procedura, abbreviando i vari documenti di procura e notifica alle parti e registrando di seguito gli interrogatori⁵⁷. Alla stregua di « *acta curie* », legati all'ufficio più che all'estensore, furono invece gestiti i registri concernenti il processo celebrato di fonte al *consilium* comitale contro Giacomo di Savoia-Acaia nel 1356, sebbene alcuni dei documenti registrati siano chiusi dal paraffo del notaio redattore⁵⁸; esplicitò la propria identità nel registro da lui redatto, ma non ne eseguì alcuna convalida, il notaio Guillaume *Peloci*,

⁵⁴ BERTOLOTTI 2013a, p. 98 e sgg.; BERTOLOTTI 2013b, pp. 39-41.

⁵⁵ È il caso di un processo d'appello celebrato nel 1301 e riportato in un protocollo del notaio principesco Rubeo *Mahonerii* (ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 5, ff. 46v, 55v-56v).

⁵⁶ ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 32.

⁵⁷ ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie nera, n. 74.

⁵⁸ ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Principi del sangue, m. 5, n. 19; come libro di « *acta curie* » è presentato il registro concernente quel processo da cui fu estratto, poco più tardi, un *mundum* (*ibidem*, m. 6, n. 2).

commissario nel processo contro il tesoriere generale di Savoia Pierre Gerbais, tra gli anni Settanta e Ottanta⁵⁹. Uno spoglio sistematico della documentazione degli archivi di Corte renderebbe più solida la tipologia qui tratteggiata con pochi esempi.

Appaiono infine del tutto eterogenei, quanto a forma diplomatica e modalità di convalida, i registri che i segretari dei Savoia dedicarono alla documentazione concernente le assise da questi tenuti in valle d'Aosta. La messa per iscritto di tali atti prevedeva in generale la tenuta di un registro tematico, deputato all'insieme delle azioni, giudiziarie e non, eseguite dal principe durante i periodici soggiorni nella valle. Il primo conservato, del 1351, ha l'aspetto di un registro d'ufficio e non contiene riferimenti all'identità di un redattore; è invece in tutto e per tutto un protocollo un secondo registro, del 1409, che il segretario comitale Jean Balay compilò aprendolo con il proprio *signum* e con l'atto della propria designazione; è infine nuovamente un registro d'ufficio, con redattore anonimo, un terzo registro, compilato in occasione delle assise del 1430⁶⁰.

Come anticipato, norme di carattere generale sulle modalità di tenuta della documentazione dei tribunali sabaudi comparvero tardivamente. Le prime conosciute sono di fine Trecento – non riguardano perciò la vasta zona del Piemonte che era allora sottoposta al dominio dei principi di Savoia-Acaia – e riflettono l'esigenza, da parte del potere centrale, di intervenire su tre diversi fronti. Si trattava anzitutto di contenere il rischio, sempre presente, che atti relativi agli *iura* comitali si disperdesero lungo i percorsi della trasmissione dei protocolli, insieme con abbreviature di interesse privato. Si desiderava, poi, ovviare con un quadro normativo omogeneo al marcato policentrismo archivistico dei domini sabaudi, caratterizzati sino all'inizio del Quattrocento dall'assenza di una vera sede di conservazione centrale: Guido Castelnuovo ha in effetti mostrato l'importanza, in questa fase, di poli archivistici locali individuati presso centri amministrativi importanti come Pinerolo in Piemonte, Chambéry in Savoia e Chillon sul Lemano⁶¹. Vi era infine, e conseguentemente, il tentativo di sfruttare al massimo la collaborazione dei notai nel consolidamento della memoria dei principali uffici periferici.

Gli statuti emanati dal conte Amedeo VI nel 1379, che significativamente tornano a designare i notai dei tribunali con il titolo puramente funzionale di *clerici curiarum*, facevano di quei professionisti i referenti unici per la stesura non soltanto

⁵⁹ ASTo, *Corte, Materie criminali*, m. 1, n. 2.

⁶⁰ ASTo, *Corte, Paesi, Duché d'Aoste*, m. 2/2, n. 22; m. 3, nn. 1, 6.

⁶¹ ANDENMATTEN - CASTELNUOVO 2010, pp. 279-313.

degli atti dei tribunali, ma anche dei documenti relativi agli altri ufficiali sabaudi attivi entro le rispettive circoscrizioni: essi soltanto avrebbero dovuto redigere gli «instrumenta ... super albergamentis, investituris, regichiis et laudibus ... tangentibus dominum»⁶². Quella norma attribuiva loro, in definitiva, la responsabilità dell'intera trafila della produzione e della conservazione degli atti concernenti il potere sabauda presso i vari centri del suo esercizio; rispecchiava probabilmente il desiderio di applicare anche agli uffici dell'area transalpina un funzionamento che gli statuti di certi comuni piemontesi sottomessi ai Savoia, come Moncalieri e Pinerolo, prevedevano da circa un secolo⁶³. Gli statuti del 1379 adeguavano poi gli obblighi degli scribi dei tribunali a certe prassi redazionali che già da alcuni decenni erano imposte ai segretari dei conti. Come questi ultimi, per esempio, i notai impiegati presso gli organi giudiziari avrebbero dovuto scrivere gli atti relativi ai diritti comitali in registri dedicati, evitando la commistione con imbreviature di interesse privato⁶⁴. Dei registri così compilati, concepiti più come registri d'ufficio che come protocolli notarili, si prescriveva che gli estensori li consegnassero, nel lasciare le proprie funzioni, ai propri «successores in clericatura», che avrebbero potuto estrarne *munda* senza attendere una *commissio* da parte del potere centrale⁶⁵.

I grandi *Statuta Sabaudiae* emanati da Amedeo VIII nel 1430 risentono di un clima mutato rispetto alla fine del Trecento. Il neonato ducato di Savoia poteva contare su un apparato centrale di governo più solido rispetto all'età di Amedeo VI e sin dagli anni intorno al 1400 il potere sabauda esprimeva una decisa politica di accentramento archivistico⁶⁶. Pertanto, se le norme del 1430 confermavano quanto disposto nel secolo precedente circa l'esclusiva titolarità della redazione degli atti *tangentibus dominum* in capo ai notai dei tribunali e la conservazione presso l'ufficio dei registri così prodotti, disponevano anche un inedito obbligo, per i redattori, di estrarre in *mundum* entro tre mesi gli atti registrati e di inviare gli esemplari così prodotti a Chambéry, «custodi crote nostre, in archivis nostris, ibidem ad custodiam et conservacionem iurium nostrorum reponenda»⁶⁷. La produzione delle curie locali contribuiva così, in

⁶² *Statuti del 1379*, p. 26.

⁶³ Cfr. i casi presentati in BUFFO 2019b, p. 305.

⁶⁴ «In papiro seu prothocollo redigant, in quo nulla alia instrumenta ponantur nisi dominum tangentia» (*Statuti del 1379*, p. 26). Sull'osservanza di tale disposizione presso i segretari cfr. BARBAGLIA 1995, pp. 61-134; CASTELNUOVO 2014b.

⁶⁵ *Statuti del 1379*, p. 26.

⁶⁶ Tale accentramento è l'oggetto di RÜCK 1977.

⁶⁷ *Loi du prince* 2019, II, pp. 133-135.

maniera sistematica, all'alimentazione di quel *trésor des chartes* ducale che appunto nell'età di Amedeo VIII ricevette il decisivo consolidamento⁶⁸.

La transizione che, tra fine Tre e inizio Quattrocento, condusse le prassi redazionali degli *acta* delle curie transalpine verso la tenuta di veri e propri registri d'ufficio andò di pari passo con la tendenza a collocare le informazioni riguardanti le cause entro più serie di registri, relativi ad aspetti diversi della procedura giudiziaria. Tale politica, che come noto è ampiamente attestata in ambito italiano sin dal Duecento⁶⁹, fu esplicitata sul piano normativo appunto dalla legislazione di Amedeo VIII. Gli *Statuta*, anzitutto, ampliarono una norma emanata da Amedeo stesso nel 1403, che disponeva l'esibizione, da parte dei giudici, ai « *receptores computorum* » degli elenchi delle condanne e delle composizioni che avessero avuto luogo presso i rispettivi tribunali⁷⁰; e disposero che tali informazioni dovessero essere riportate entro registri appositi, convalidati con i paraffi dei notai redattori e redatti in più esemplari, da inviare ai procuratori fiscali delle circoscrizioni di appartenenza e agli ufficiali centrali che si occupavano della revisione dei conti. Gli *Statuta*, inoltre, prevedero l'obbligo per i tribunali di tenere in maniera separata registri contenenti ordinanze e decreti perpetui emessi dai rispettivi giudici⁷¹. L'osservanza di simili prassi sembra testimoniata dalla sopravvivenza di tre registri prodotti nel 1434 e nel 1437-1438 dai notai della *curia* del Chiablese, che contengono in effetti la sola indicazione del motivo e dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie comminate dal giudice titolare di quell'ufficio. Registri che, come stabilito dagli *Statuta*, recano in chiusura la paraffa del notaio redattore e, in un caso, un sigillo impresso non identificabile⁷².

⁶⁸ RÜCK 1977; ANDENMATTEN - CASTELNUOVO 2000, pp. 313-343.

⁶⁹ BUFFO 2020a, p. 113.

⁷⁰ « *Item quod singuli iudices registrum suarum concordiarum et suarum condempnacionum fiendarum in anno in singulis computis apportent receptoribus computorum, ponendo personas concordatas et condempnatas et post singulas assisias consilio cum domino residenti* » (BURAGGI 1940, p. 21).

⁷¹ « *Constituimus hoc edicto quod dicti scribe seu notarii curiarum ditorum iudicum nostrorum ordinariorum faciant et habeant unum librum, in quo integraliter registrent omnes et singulas declaraciones seu condempnaciones penarum, multarum compositionesque, marciaciones et concordias, que fient per ipsos iudices tam in assisiis quam audienciis causarum ac aliis actibus iudicialibus quibuscunque iura et debita nostra fiscalia concernentes, describendo in illa nomina et cognomina debencium temporaque et causas ipsarum condempnacionum, declaracionum, compositionum, marciacionum et concordiarum necnon terminos solucionum inde fiendarum, ipsumque registrum exhibeant dicti scribe prefatis iudicibus in quolibet recessu assisiarum vel pluries in anno, prout expedire videbitur, in presencia procuratorum nostrorum fiscalium in dictis iudicaturis constitutorum, signetis ipsorum scribarum signatum* » (*Loi du prince* 2019, II, p. 79 e sgg.).

⁷² ASTo, *Camerale Savoia*, inv. 177, m. 1, n. 1; Chambéry, Archives départementales de la Savoie,

4. Conclusioni

L'ingresso a titolo preferenziale dei notai entro le catene operative che facevano capo ai giudici aprì un nuovo ambito per il confronto tra l'autonomia professionale del notariato e l'autonomia rivendicata dai Savoia sul piano dell'esercizio di poteri di tradizione pubblica. Tale confronto produsse un mosaico di soluzioni eterogenee, che rispecchiavano la varietà delle tradizioni documentarie locali e che, come abbiamo visto, possono essere ricostruite solo sulla base di un esame congiunto delle disposizioni normative e della documentazione superstite, le cui forme non sempre recepiscono in modo puntuale la *mens* degli statuti. Tale discrepanza, qui sottolineata esaminando i concreti andamenti della sigillatura dei contratti privati presso la *curia* del Chiabrese, è avvertibile anche nell'ambito delle prassi di controllo sui registri notarili, che, sebbene indirizzate verso esiti eterogenei dalla legislazione accentratrice di Amedeo VIII, sarebbero pervenute a una definitiva e indiscussa uniformità soltanto con la creazione dell'ufficio dell'Insinuazione, nel 1610.

Oltre che sui rapporti tra i Savoia e le cerchie locali di scribi, l'impiego dei notai presso i tribunali incise sulla genesi stessa delle prassi notarili, che passò attraverso la messa a punto di tecniche e saperi non limitati all'ambito della confezione di *instrumenta*, ma collegati al possesso di competenze ragionieristiche, procedurali e archivistiche sempre più esplicitamente richieste dagli statuti ai notai-ufficiali di *curia*. Una crescente pluralità di competenze e di ambiti di azione caratterizzò, del resto, anche l'ufficio dei giudici. Lungi dall'assolvere a funzioni puramente tribunalizie, i titolari delle giudicature sabaude operarono come anello di congiunzione tra le società locali e il potere principesco, erogando a livello periferico l'*auctoritas* pubblica che promanava dal vertice delle istituzioni e partecipando al coordinamento e al controllo delle cerchie, sempre più vaste e articolate, degli ufficiali su cui poggiava il governo delle circoscrizioni⁷³. All'esercizio di una potestà di convalida sui contratti privati e sui protocolli dei notai defunti, evocato in queste pagine, potremmo aggiungere, nel novero degli incarichi dei giudici sabaudi estranei alle procedure giudiziarie, il coordinamento di varie azioni istituzionali interne alle comunità dominate, dalla ripartizione degli oneri fiscali alle riunioni dei consigli⁷⁴.

SA 5636 (quest'ultimo con sigillo impresso). Questi registri sono oggetto dello studio di Alessia Belli (cfr. sopra, nota 5), che ringrazio per avermene messo a disposizione le riproduzioni.

⁷³ Per un interessante confronto sulla funzione dei giudici come «anelli di congiunzione» tra vertici del potere e società locali cfr. PASCIUTA 2008, p. 5.

⁷⁴ BUFFO 2014, p. 240.

La natura composita delle professionalità di giudici e notai rende utile l'adozione di un approccio di ricerca globale, che tenga conto di tutti i livelli su cui si esprimeva il supporto tecnico da essi offerto al potere sabauda prendendo le mosse da un questionario pluridisciplinare, tra storia medievale, archivistica e diplomatica. Un tale approccio, da un lato, permetterebbe una conoscenza meno parcellizzata dei funzionamenti di tribunali e cerchie scrittorie nei domini dei Savoia; dall'altro lato, offrirebbe un prezioso raccordo tra gli studi su istituzioni e società dell'arco alpino occidentale e gli indirizzi attuali della ricerca su notariato e uffici nell'Europa bassomedievale, sempre più aperta allo studio incrociato degli ambiti eterogenei entro cui quei professionisti esercitavano la propria mediazione⁷⁵.

FONTI

CHAMBÉRY, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SAVOIE

– SA 5636.

SAINT-MAURICE, ARCHIVES DE L'ABBAYE (AASM)

– CHA/12/1/1; 22/7/2; 22/3/4; 23/4/1; 28/2/3; 36/1/16; 48/1/33.

– CHN/11/4/1; 26/4/3.

TORINO, ARCHIVIO DELL'ORDINE MAURIZIANO

– *Scritture della prevostura e casa de' Santi Nicolao e Bernardo d'Aosta, Scritture diverse*, m 1, n. 46.

TORINO, ARCHIVIO DI STATO (ASTO)

– *Camerale Piemonte, Conti delle castellanie*, art. 44 *Miradolo e San Secondo*, par. 1, m. 1, n. 1.

– *Camerale Savoia*, inv. 69, f. 141v, n. 8; inv. 177, m. 1, n. 1.

– *Corte, Materie criminali*, m. 1, n. 2.

– *Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa*, nn. 5, 32; *serie nera*, n. 74.

– *Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Principi del sangue*, m. 5, n. 19; m. 6, n. 9.

BIBLIOGRAFIA

AMMANN-DOUBLIEZ 1989 = C. AMMANN-DOUBLIEZ, *Les débuts du notariat en Valais au XIII^e siècle*, in « Vallesia », 44 (1989), pp. 817-849.

⁷⁵ Si pensi in particolare a lavori collettivi come *Mediazione notarile* 2022.

- AMMANN-DOUBLIEZ 2008 = C. AMMANN-DOUBLIEZ, *Chancelleries et notariat dans le diocèse de Sion à l'époque de maître Martin de Sion (†1306). Étude et édition du plus ancien minutaire suisse*, Sion 2008 (Cahiers de Vallesia, 19).
- ANDENMATTEN 2011 = B. ANDENMATTEN, *Les chancelleries de Suisse romande. Entre tradition ecclésiastique et affirmation princière (XIII^e-XIV^e siècles)*, in « *De part et d'autre des Alpes* » (II). *Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen Âge*, ed. G. CASTELNUOVO - O. MATTÉONI, Chambéry 2011 (Collection Sociétés, religions, politiques, 19), pp. 13-38.
- ANDENMATTEN - CASTELNUOVO 2010 = B. ANDENMATTEN, G. CASTELNUOVO, *Produzione documentaria e conservazione archivistica nel principato sabaudo, XIII-XV secolo*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano* », 110/1 (2010), pp. 279-343.
- BARBAGLIA 1995 = A. BARBAGLIA, *Antonio Beczon: un notaio comitale nella Savoia del Trecento*, in « *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino* », XCIII/1 (1995), pp. 61-134.
- BARBERO 2012 = A. BARBERO, *The feudal principalities: the west (Monferrato, Saluzzo, Savoy and Savoy-Acaia)*, in *The Italian Renaissance State*, a cura di A. GAMBERINI - I. LAZZARINI, Cambridge 2012, pp. 177-198.
- BAUTIER 1989 = R.H. BAUTIER, *L'authentification des actes privés dans la France médiévale: notariat public et juridiction gracieuse*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas del VII Congreso internacional de diplomática, Valencia 1986, Valencia 1989, pp. 701-772.
- BERTOLOTTO 2013a = S. BERTOLOTTO, *Il registro di imbreviature (1280-1293) del notaio segusino Bernardus de Alavardo*, in « *Bollettino storico-bibliografico subalpino* », CXI/1 (2013), pp. 73-196.
- BERTOLOTTO 2013b = S. BERTOLOTTO, *Strategie di documentazione e affermazione notarile nella valle di Susa della seconda metà del Duecento*, Torino 2013, Tesi di laurea, aa. 2012-2013, relatore P. Cancian.
- BUFFO 2014 = P. BUFFO, *Prassi documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato di Savoia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, Torino, fine secolo XIII-prima metà secolo XIV)*, in « *Scrineum Rivista* », 11 (2014), pp. 217-259.
- BUFFO 2017 = P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in formazione*, Torino 2017 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVII).
- BUFFO 2019a = P. BUFFO, *Forme e prassi documentarie in movimento sui due versanti delle Alpi occidentali (secoli XI-XIV)*, in *Le vie della comunicazione nel medioevo*, a cura di M. L. BOTTAZZI - P. BUFFO - C. CICCOPEDI, Roma-Trieste 2019 (Collection de l'École française de Rome, 560; Collana Atti, 12), pp. 173-197.
- BUFFO 2019b = P. BUFFO, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi dei notai delle curiae nella legislazione sabauda fino ad Amedeo VIII*, in *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, a cura di F. MORENZONI, Torino 2019 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVIII), I, pp. 291-315.
- BUFFO 2019c = P. BUFFO, *Vescovi e culture documentarie in Borgogna transgiurana (secoli X-XIII)*, in « *Reti medievali. Rivista* », 20/2 (2019), pp. 1-49.
- BUFFO 2020a = P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabaudo (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *Registri della giustizia penale 2020*, pp. 105-127.
- BUFFO 2020b = P. BUFFO, *Signa e geni delle prassi notarili in Savoia (secoli XII e XIII)*, in « *Studi di Storia Medioevale e di Diplomazia* », n.s. IV (2020), pp. 5-35.

- BUFFO cds = P. BUFFO, «*Antiqua et probata consuetudo*»: *l'autonomie documentaire de l'abbaye de Saint-Maurice et le privilège d'Amédée IV de Savoie (1245)*, in *Abbés seigneurs, abbés bâtisseurs (XII-I^e siècle). Autour de l'abbé Nantelme de Saint-Maurice d'Agaune (1224-1259)*, ed. B. ANDENMATTEN - L. RIPART, Lausanne, in corso di stampa.
- BUFFO - CASTELNUOVO cds = P. BUFFO - G. CASTELNUOVO, *Esperienze monarchiche a confronto: i poteri locali fra Savoia e Piemonte di fronte alle spedizioni italiane della dinastia lussemburghese*, in *Luxembourg ci-delà des Alpes*, a cura di S. ABÈLÈS, Roma, in corso di stampa.
- BURAGGI 1940 = G.C. BURAGGI, *Gli statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403*, in «*Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*», s. II, 70 (1940), pp. 1-38.
- BURZIO 1990 = C. BURZIO, *Il principe, il giudice e il condannato. L'amministrazione della giustizia a Fossano all'inizio del Trecento*, Cuneo 1990 (Medievalia, 3; Biblioteca della Fondazione "Federico Sacco", 2).
- CANCIAN 1982 = P. CANCIAN, «*Conradus imperialis aule notarius*». *Un notaio del XIII secolo nell'assettamento politico della valle di Susa*, in «*Bollettino storico-bibliografico subalpino*», LXXX/1 (1982), pp. 5-34.
- CANCIAN 1989 = P. CANCIAN, *Interventi sabaudi su conservazione e trascrizione di protocolli notarili a Susa e Rumilly (secoli XIV e XV)*, in «*Bollettino storico-bibliografico subalpino*, LXXXVII/1 (1989), pp. 211-223.
- CANCIAN 1998 = P. CANCIAN, *Notai e cancellerie: circolazione di esperienze sui due versanti alpini dal secolo XII ad Amedeo VIII*, in *La frontière: nécessité ou artifice?*. Actes du XIII^e colloque francoitalien d'études alpines, Grenoble, 8-10 octobre 1987, Grenoble 1989, pp. 43-51.
- CANCIAN 2000 = P. CANCIAN, *Gli statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato*, in *Pierre II de Savoie 2000*, pp. 5-18.
- CANCIAN 2004 = P. CANCIAN, *Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali*, in *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, a cura di G. M. VARANINI, Napoli 2004 (Europa mediterranea. Quaderni, 17), pp. 6-19.
- CANCIAN 2018 = P. CANCIAN, *La giustizia tra i secoli X e XIII come indicatore delle gerarchie politiche in Valle di Susa, in Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, a cura di P. DEL VECCHIO - D. VOTA, Borgone Susa 2018, pp. 249-270.
- CASTELNUOVO 1990 = G. CASTELNUOVO, *L'aristocrazia del Vaud fino alla conquista sabauda (inizio XI-metà XIII secolo)*, Torino 1990 (Biblioteca storica subalpina, CCVII).
- CASTELNUOVO 1994 = G. CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Milano 1994.
- CASTELNUOVO 2014a = G. CASTELNUOVO, *Uffici e ufficiali*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. GAMBERINI - I. LAZZARINI, Roma 2014 (La storia. Saggi, 5), pp. 333-346.
- CASTELNUOVO 2014b = G. CASTELNUOVO, *Les protocoles des comtes de Savoie, moyens et enjeux du pouvoir princier sur l'écrit (première moitié du XIV^e siècle)*, in *L'Enquête en questions. De la réalité à la «vérité» dans les modes de gouvernement*, ed. A. MAILLOUX - L. VERDON, Paris 2014, pp. 185-193.
- CASTELNUOVO 2018 = G. CASTELNUOVO, *Avanti Savoia! Medievistica e principato sabauda: un percorso di ricerca (Italia, Francia, Svizzera, 1990-2016)*, in *Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia*, a cura di B. RAVIOLA - C. ROSSO - F. VARALLO, Roma 2018 (Studi storici Carocci, 302: Studi sabaudi, 7), pp. 17-31.

- CASTELNUOVO - GUILLERÉ 2000 = G. CASTELNUOVO - C. GUILLERÉ, *Les finances et l'administration de la maison de Savoie au XIII^e siècle*, in *Pierre II de Savoie* 2000, pp. 33-125.
- CHIAUDANO 1927 = M. CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII. Saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti*, Torino 1927 (Biblioteca della Società storica Subalpina, LIII/2).
- CHIAUDANO 1930 = M. CHIAUDANO, *Note agli statuti di Pietro II conte di Savoia*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », XXXII (1930), pp. 233-240.
- CHIAUDANO 1933 = M. CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel secolo XIII, I. I rendiconti del dominio dal 1257 al 1285*, Torino 1933.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- DEL BO 2011 = B. DEL BO, *La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino*, Torino 2011 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXXIV).
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- DRENDEL 1997 = J. DRENDEL, *Localism and literacy: village chancelleries in fourteenth century Provence, in Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace anglais*, a cura di K. FIANU - D. GUTH, Louvain-la-Neuve 1997 (Textes et Études du Moyen Âge, 6), pp. 255-268.
- DUPARC 1965 = P. DUPARC, *La pénétration du droit romain en Savoie (première moitié du XIII^e siècle)*, in « Revue historique de droit français et étranger », I (1965), pp. 22-86.
- DURANDO 1897 = E. DURANDO, *Di un fallito tentativo di legge sui notai di Giacomo d'Acaia nel 1355 e di una carta d'elezione di notaio nel 1498*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », II/4 (1897), pp. 413-425.
- FISSORE 1999 = G. G. FISSORE, *Un caso di controversa gestione delle imbreviature: notai, vescovi e comune ad Irea nel secolo XIII*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », XCVII/1 (1999), pp. 67-88.
- GHERNER 1987 = U. GHERNER, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio di Avigliana*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXXXV/2 (1987), pp. 387-443.
- Gouverner le Royaume* cds = *Gouverner le Royaume: le roi, la reine et leurs officiers. Les terres angevines au regard de l'Europe (XIII^e-XV^e s.)*, ed. T. PÉCOUT, Roma, in corso di stampa.
- GRAVELA 2010 = M. GRAVELA, *Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d'Acaia*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », CVIII/2 (2010), pp. 483-551.
- LAZZARINI 1992 = I. LAZZARINI, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del medioevo (secoli XIII-XV)*, in « Società e storia », 58 (1992), pp. 825-846.
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, I. *Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum itinera, VII/1).
- Loi du prince* 2019 = *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, a cura di F. MORENZONI, Torino 2019 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXXVIII).

- MAGNANI 2011 = M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », CIX/2 (2011), pp. 497-566.
- Mediazione notarile 2022 = Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI - M. MANGINI - F. PAGNONI, Milano 2022 (Quaderni degli Studi di storia medievale e di Diplomatica, VI).
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomazia generale, I. Istituzioni*, Roma 2007.
- NANI 1880 = C. NANI, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia*, in « Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino », s. II, 32 (1880), pp. 5-56.
- OLIVIERI 2013 = A. OLIVIERI, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*, a cura di I. LAZZARINI - G. GARDONI, Roma 2013 (Nuovi studi storici, 93), pp. 213-230 (.
- ORLA 2019 = L. ORLA, *Matrimoni contrastaci nella Valle di Susa trecentesca: le cause matrimoniali discusse presso il tribunale di S. Giusto di Susa*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », CXVII/1 (2019) pp. 57-104.
- ORLA 2022 = L. ORLA, *Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notarium Itinera. Varia, 6), pp. 413-435.
- PANERO 1990 = F. PANERO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta*, in « Ricerche storiche », 20/2-3 (1990), pp. 465-487.
- PASCIUTA 2008 = B. PASCIUTA, *Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel XIV secolo*, in « Reti medievali Rivista », 9 (2008), pp. 591-607.
- PENE VIDARI 2009 = G.S. PENE VIDARI, *Le città subalpine settentrionali, in Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*. Atti del convegno di studi storici, Genova, 9-10 dicembre 2007, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009 (Studi storici sul notariato italiano, XIII), pp. 153-201.
- Pierre II de Savoie 2000 = Pierre II de Savoie. 'Le petit Charlemagne' († 1268)*, ed. B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI - E. PIBIRI, Lausanne 2000 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale, 27).
- PROVERO 2012 = L. PROVERO, *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto 2012 (Istituzioni e società, 17).
- Registri della giustizia penale 2021 = I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'Ecole française de Rome, 580).
- RÜCK 1977 = P. RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*. Trad. it. di S. D'ANDREAMATTEO. Prefazione di I. SOFFIETTI, Roma 1977 (Quaderni della "Rassegna degli Archivi di Stato, 48).
- SERGI 1981 = G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo*, Napoli 1981.
- SOFFIETTI 2006 = I. SOFFIETTI, *L'esecutività dell'atto notarile. Esperienze*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre

2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 161-184.

Statuti del 1379 = C. NANI, *Nuova edizione degli statuti del 1379 di Amedeo VI di Savoia*, estratto di «Miscellanea di storia italiana», XXII (1884).

THÉVENAZ MODESTIN 2008 = C. THÉVENAZ MODESTIN, *Pratiquer le droit au quotidien. Les notaires et leurs activités à travers les comptes de la judicature du Chablais (fin XIII^e-milieu XIV^e siècle)*, in *Le notaire entre métier et espace public en Europe VIII^e-XVIII^e siècle*, ed. L. FAGGION - A. MAILLOUX - L. VERDON, Aix-en-Provence 2008 (Le temps de l'histoire), pp. 229-247.

Udienze dei conti = *Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella valle d'Aosta (1337 e 1351)*, a cura di A. LANGE, Parigi-Torino 1957.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Lo studio esamina le prassi documentarie dei notai dei tribunali principeschi nei territori dominati dalla dinastia sabauda nel basso medioevo. Si presenta anzitutto la concorrenza tra notai e giudici nella convalida dei contratti: se gli statuti sabaudi due e trecenteschi tendono a subordinare, almeno nei territori transalpini, l'esecutività degli atti privati alla sigillatura da parte di una *curia*, l'esame delle sopravvivenze documentarie rivela un crescente ricorso dei contraenti alla sola convalida notarile. Si analizzano quindi le forme del coinvolgimento dei giudici nel controllo sabauda sulla trasmissione dei registri di imbreviature dei notai defunti a nuovi professionisti. Si ricostruisce infine la tipologia dei registri giudiziari prodotti dai notai sabaudi, distinguendo tra registri d'ufficio e registri di imbreviature e confrontando le trasformazioni dei due tipi con l'evoluzione delle disposizioni statutarie. Il quadro così tratteggiato conferma la molteplicità dei livelli, non tutti collegati alla confezione di scritture autentiche, su cui si esprimeva la mediazione tecnica offerta dai notai agli uffici giudiziari sabaudi.

Parole significative: Notai, Savoia, giudici, documentazione, sigillo.

The essay focuses on the documentary manners underpinned by those notaries active in the princely courts in the territories dominated by the House of Savoy in the late Middle Ages. First of all, the competition of notaries and judges is analysed through the topic of deeds' authentication. Although princely legislation enforced contracts thanks to the practice of affixing judicial seals, however, a thorough analysis of the documents in question reveals an increasing use of notarial authentication employed to the same scope. Secondly, the research investigates the involvement of judges in the control over the *imbreviature* authored by deceased notaries. Finally, the type of judicial registers is outlined by distinguishing between *imbreviature* and registers owned by the offices; the transformations of the two types are related to the evolution of the general legislation. The research sheds light on the complexity of the technical mediation – not only as writers of authenticated documents – that notaries offered to judicial offices.

Keywords: Notaries, Savoy, Judges, Documents, Seal.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)